



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 6 del 05-01-2021

OGGETTO:	CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SS 12 DA FRAZIONE DI PIANOSINATICO AL KM. 91,500 IN LOCALITÀ FAIDELLO. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 03/01/2021.
-----------------	--

IL SINDACO

In considerazione delle abbondanti nevicate di questa stagione e delle previsioni meteo dei prossimi giorni, che hanno determinato un soffocamento delle infrastrutture viarie lungo le strade comunali, e la presenza di molteplici piante pericolanti lungo le strade;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 03/01/2021, con la quale si dispone la chiusura temporanea del tratto di strada da loc. Fontana Vaccaia (km. 85,500) a loc. Faidello (km. 91,500), accertata la presenza di numerosi veicoli in transito nel suddetto tratto, e preso atto che si rendono necessari ed urgenti lavori di pulizia della strada, per ragioni di pubblica e privata incolumità nonché di sicurezza.

Considerato che si rende necessario ampliare la chiusura della SS 12 a partire dalla frazione di Pianosinatico in direzione Abetone, ritenendo sussistere le medesime necessità di pulizia e messa in sicurezza tale ulteriore tratto di strada;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza, integrando quanto già disposto con ordinanza sindacale n.1-2021,

disporre la chiusura urgente e inderogabile al transito veicolare e pedonale, eccetto Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso e gestori dei servizi pubblici, del tratto di strada SS 12 dalla frazione di Pianosinatico a loc. Faidello (km. 91,500), al fine di eliminare con idonei mezzi, la neve depositatasi nella sede stradale ed il rischio determinato da piante pericolanti lungo la strada, con decorrenza immediata.

VISTO:

- il Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs 30/04/1992 N° 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. ed in particolare: - l'art. 5 "Regolamentazione della circolazione in generale"; - l'art. 7 "Regolamentazione della circolazione dentro ai centri abitati";- l'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade"

- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs approvato con D.P.R.495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di provvedimento contingibile e urgente non è consentito comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della Legge 214/1990.

Tanto premesso e considerato

ORDINA

Ad integrazione di quanto disposto con ordinanza sindacale n.1 del 03-01-2021, la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale, eccetto Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso e gestori dei servizi pubblici, del tratto di strada SS 12 dalla frazione di Pianosinatico a loc. Faidello (km. 91,500), al fine di eliminare con idonei mezzi, l'eccezionale quantità di neve depositatasi nella sede stradale" ed eliminare il pericolo costituito dalle piante cadenti lungo la sede stradale, dalle ore 22,00 del giorno 5 gennaio 2021 e fino al termine dei lavori.

DISPONE

Che il presente atto venga trasmesso, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:

- al responsabile della Polizia Municipale

- alla Stazione dei Carabinieri di San Marcello ed Abetone;
- alla Prefettura di Pistoia;
- alla Questura di Pistoia;

Che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Abetone Cutigliano.

IN F O R M A che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notifica.

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.